

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA FONDAZIONE "F. TURATI" ONLUS PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE CICLO RESIDENZIALE E AMBULATORIALE - PERIODO VALIDITA' DAL 7 MARZO 2022 AL 6 MARZO 2025

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n.305 del 3 marzo 2022;

E

La FONDAZIONE "F. TURATI" ONLUS, di seguito denominata "Fondazione", P.I. 00225150473 C.F. 80001150475 con sede legale in Pistoia, Via P. Mascagni, n.2 in persona del Legale Rappresentante dott. Nicola Cariglia, nato a Pistoia il 01/03/1943, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

VISTI:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- delibera GRT n. 595 del 30/05/2005 "Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001) . Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale";
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.i "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l'art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l'intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;

PREMESSO CHE

- la Delibera G.R.T. n. 776 del 06.10.2008 ha recepito l'accordo tra la Regione Toscana, le Aziende U.S.L. ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione determinando le tariffe massime per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per il triennio 2008/2010, tariffe tuttora vigenti;

- il Decreto Interministeriale del 18 ottobre 2012 “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*” con il quale sono state definite le tariffe delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza ospedaliera, per tipo di ricovero per i setting di MDC;
- la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;

PRESO ATTO

- della nota agli atti d’ufficio del 26/04/2021 con la quale il Direttore Generale ha proposto alla Fondazione l’acquisizione di prestazioni riabilitative P3 in acqua e prestazioni ambulatoriali P3 di cui alla Delibera GRT n.595/2005 al fine di “*migliorare l’outcome dal presidio ospedaliero S. Jacopo e dal Ceppo Vecchio*”, oltre alla riconversione dei posti letto di cure intermedie in RSD, senza previsione di extratariffari;
 - che la Fondazione è autorizzata al funzionamento con atti:
 - prot.2866 del 25/05/2015 “Aggiornamento autorizzazione unica SUAP prot.10145 del 08.07.2003” – Pratica SUAP 20150714120551 del 14/07/2015 “Autorizzazione al trasferimento del reparto terapia fisica” – Pratica SUAP 20150925170751 del 25/09/2015 “Autorizzazione alla trasformazione interna del centro di riabilitazione – fabbricato D” –
 - la Fondazione è accreditata con Delibera GRT n. 12455 del 28/08/2017” Rinnovo accreditamento istituzionale alla Fondazione Filippo Turati ONLUS per le strutture ubicate a Pistoia e a San Marcello Pistoiese”;
- il soggetto Gestore sotto la propria responsabilità dichiara che:
- a) al gestore della Fondazione non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - b) il gestore della Fondazione è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
 - c) il Regolamento interno della Fondazione recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 approvato con Decreto del Presidente della G.R.T. n.90/R del 11 agosto 2020 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie “Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79” e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera (ex art.26 della Legge 833/78) per utenti con disabilità fisica e psichica così come definite nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). Le prestazioni sono rivolte in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro e, successivamente, degli altri territori della Regione Toscana.

L'onere di prestazioni rese ad utenti extra regione graverà sull'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito al momento della ammissione alla Fondazione, la Fondazione dovrà trasmettere regolare fattura all'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito.

La tipologia delle prestazioni sono le seguenti

A) prestazioni residenziali:

B) prestazioni ambulatoriali

Il volume economico delle singole tipologie di prestazioni è così determinato:

- prestazioni MDC 1 14 p.l. €207,10 ciascuno

- prestazioni MDC 8 12 p.l. €199,83 ciascuno

TOTALE MDC ANNUO €1.861.280,00

- prestazioni ambulatoriali complesse adulti €54,25 a prest.

- prestazioni ambulatoriali altro adulti €44,90 a prest.

TOTALE ANNUO PRESTAZIONI €1.000.000,00

- prestazioni P3 in acqua €54,25 totale annuo €15.000,00

- prestazioni P3 da invio lista aziendale €54,25 totale annuo €20.000,00

TOTALE ANNUO PRESTAZIONI P3 €35.000,00

RSD max 52 p.l. complessivi

a) riabilitazione estensiva in RSD in situazione di gravità p.l. €163,05 ciascuno (al lordo dell'indennità di accompagnamento)

b) riabilitazione residenziale in situazione di gravità p.l. €175,33 (al lordo dell'indennità di accompagnamento)

TOTALE ANNUO RSD €3.122.379,00

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO €6.018.659,00

Non saranno riconosciute ulteriori tariffe rispetto a quelle sopra indicate.

Non saranno riconosciute ulteriori costi per ore/prestazioni aggiuntive, se non comprese nel totale massimo annuo assegnato, autorizzate esclusivamente dai Referenti professionali della presente convenzione.

Saranno ammessi spostamenti fra i tetti (ambulatoriali/residenziali) se riconosciuti dal Direttore del Dipartimento o suo delegato

Non sono a carico dell'Azienda i trasporti sanitari che non rientrano nella fattispecie indicata dalla Procedura aziendale – allegata alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni a carico di utenti non residenti nell'Azienda USL Toscana Centro non sono riconosciute e dovranno essere fatturate all'Aziende sanitarie di residenti degli stessi.

Il PRI ha una durata di 6 mesi rinnovabile previa autorizzazione da parte della Struttura aziendale competente per un massimo di 180 gg.

Nel periodo di valenza del presente contratto, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che le predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda.

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.

Le tariffe indicate nel presente articolo corrispondono alle quote definite dalla normativa regionale in merito, salvo eventuali modifiche regionali successive, che daranno luogo alle modifiche delle stesse, se previsto.

ART. 2 - TIPOLOGIA D'ATTIVITA'

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i residenti le prestazioni dettagliate all'art.1, in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, agli utenti extraregione storicamente inseriti e, successivamente, ad utenti degli altri territori della Regione Toscana.

La Fondazione gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 776/2008, così come modificata dalla DGRT 1476 del 21.12.2018 e al Decreto Ministero della Salute del 18.10.2012 “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*”.

La Fondazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PRI predisposto in accordo con il medico specialista aziendale, i professionisti aziendali, i professionisti della Fondazione.

Inoltre la Fondazione opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 90/R/2020

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Riabilitativo Individuale. L'ammissione dei pazienti alle Strutture della Fondazione è subordinata all'autorizzazione rilasciata dalla competente Struttura aziendale.

Il Progetto di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto.

La Fondazione inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione e/o alla prestazione.

L'accesso alla Fondazione avverrà secondo la seguente procedura:

- Putente viene preso in carico dalla Struttura territorialmente competente del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, viene redatto il PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento e tempistica.

La Fondazione assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso le proprie Strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

La Fondazione si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dal Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione.

Per i pazienti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa il PRI ha una durata di 6 mesi rinnovabile previa autorizzazione da parte della Struttura aziendale competente per un massimo di 180 gg.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

La Fondazione si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti.

La Fondazione è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla Struttura di riferimento del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa e alla Struttura amministrativa di riferimento.

Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa e alla Struttura amministrativa di riferimento.

ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA

Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate **nel triennio 2022 – 2025** sono definite all'art.1.

All'interno del tetto finanziario di cui al successivo capoverso le parti concordano che, stante il rispetto da parte della Fondazione del rapporto personale/utenza ai parametri del Regolamento 90/R per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate dalla Fondazione verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla Delibera GRT n.1476/2018 in base alla tipologia di trattamenti effettuati ed al numero di utenti, così come previsto agli artt. 1 e 2 del presente accordo.

La Fondazione accetta per l'intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all'art.1, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e s.m.i.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.

L'utilizzo di quanto previsto nel presente accordo deve intendersi come numero massimo, non costituisce vincolo per l'Azienda, così come indicato dalla L.R. n.40/2005 all'art.76 "*Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private*" e l'attivazione dell'ammissione alla Fondazione è di competenza delle Strutture aziendali a ciò demandate.

La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell'intervento da parte del medico aziendale.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni residenziali si precisa che non danno luogo a decurtazione della retta le brevi interruzioni della permanenza nelle Strutture non superiori ai 15 giorni consecutivi, dovuti a rientri in famiglia o a ricovero ospedaliero. Nel caso di ricovero ospedaliero la Fondazione deve continuare ad assicurare gli apporti necessari.

Per quanto attiene gli importi delle indennità di accompagnamento, in relazione alla Circolare INPS n.122 del 27/12/2018, in applicazione della Delibera GRT n.776/2008 si procede alla decurtazione delle somme pagate dai singoli utenti per prestazioni residenziali, pari ad EURO 517,84 mensili tenendo presente eventuali modifiche della cifra, e di EURO 17,26 (pari ad 1/30 della quota mensile), tenendo presente eventuali modifiche annuali relative alla determinazione della indennità di accompagnamento.

ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Fondazione dovrà trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese al Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato quale Responsabile professionale del presente atto per l'Azienda, i rendiconti delle prestazioni effettuate nel mese precedente.

Il rendiconto mensile dovrà:

- essere suddiviso tra residenziale e ambulatoriale

- riportare l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo, ultimo comma;

I suddetti rendiconti dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Fondazione e certificati dal Direttore Sanitario della Fondazione, qualora l'Azienda ne faccia richiesta.

I report riconosciuti sono quelli inseriti nel Sistema gestionale GAUSS, come descritto dal successivo art.7

I rendiconti dovranno essere trasmessi alla Struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato, che li invierà ai Responsabili professionali del contratto che verificherà la corrispondenza degli interventi prestati al Programma Riabilitativo individuale.

I rendiconti devono essere inviati dalla Fondazione entro il giorno 20 del mese successivo. Qualora non pervengano nei tempi sopra indicati il Responsabile amministrativo non potrà procedere alla liquidazione entro i termini normativi previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco aziendale BGAYDC (Empoli).

Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Fondazione si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.

La SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati provvederà, purché sia stato rispettato dalla Fondazione quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Fondazione dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Fondazione rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La Fondazione si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione, sul software web GAUSS (sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione). L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento; l'Azienda provvede a rendere disponibile per la Società sul software web GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

La Fondazione si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema web GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in web GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Società sul sistema web GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web Gauss di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

L'Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel Flusso denominato DOC SPR.

ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE

La Fondazione comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre di ogni anno, alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Fondazione con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno. Inoltre, l'Azienda si riserva di comunicare le modalità e le caratteristiche dell'elenco da inviare. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA'

La Fondazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:

1. l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Fondazione devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Fondazione di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 14.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Fondazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Fondazione, sono a carico della Fondazione che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 11 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Fondazione.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Fondazione e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo la Fondazione metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Fondazione, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ANAC n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Fondazione, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Fondazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 13 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Fondazione ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso.

ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Fondazione dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Fondazione per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Fondazione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Fondazione intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Fondazione da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della Fondazione;

- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Fondazione vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e la Fondazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione delle prestazioni la Fondazione si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Fondazione o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "*Obbligo di assicurazione*" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*".

La Fondazione è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Fondazione è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 19 – DECORRENZA e DURATA

La presente convenzione produce effetti dal 7 marzo 2022 al 6 marzo 2025.

Alla scadenza del 6 marzo 2025 dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART 20 – PERSONALE DELL'AZIENDA

Sono previsti momenti di verifica, con periodicità almeno annuale, da parte degli specialisti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda, per la predisposizione/verifica dei PRI di cui all'art. 2 del presente accordo contrattuale.

Il Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda, attraverso le proprie articolazioni territoriali, definisce modalità per assicurare dalla Fondazione il necessario supporto clinico agli utenti.

ART. 21 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
- il Responsabile professionale il Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato

b) per la Fondazione: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante

ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

per il *(firmato digitalmente)*

il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con
soggetti privati

dott. Giorgio Nencioni

(firmato digitalmente)

Allegato 1) Procedura Specifica Trasporti sanitari per attività di riabilitazione

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	305
Data della delibera	03-03-2022
Oggetto	Contratti/Convenzioni
Contenuto	Approvazione schema di convenzione tra Azienda USL Toscana Centro e Fondazione F. Turati ONLUS per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera (ex art.26 della Legge 833/78) – valenza triennale dal 07/03/2022 – 06/03/2025

Dipartimento	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
Direttore Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI
Direttore della Struttura	NENCIONI GIORGIO
Responsabile del procedimento	VOLPONI BIANCAROSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
5.015.549	ass.za riabil. extraosp. ex art.26 da privati	3B020409	2022
6.018.659	ass.za riabil. extraosp. ex art.26 da privati	3B020409	2023
6.018.659	ass.za riabil. extraosp. ex art.26 da privati	3B020409	2024
1.003.110	ass.za riabil. extraosp. ex art.26 da privati	3B020409	2025

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
1	18	Schema di convenzione tra Azienda USL Toscana Centro e Fondazione F. Turati ONLUS per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera (ex art.26 della Legge 833/78) ? valenza triennale dal 07/03/2022 ? 06/03/2025
2	11	Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Visti:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che “La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’Accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies...”;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera G.R.T. n. 595 del 30/05/2005 “*Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001). Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale*”;
- la Deliberazione del Consiglio Sanitario Regionale n. 53 del 16/06/2008 di approvazione del Piano Sanitario Regionale 2008-2010 che prevedeva “l’assistenza sanitaria riabilitativa finalizzata a consentire al disabile la migliore qualità della vita mediante un progetto e un programma riabilitativo risultante dall’integrazione operativa di diverse competenze professionali coinvolte nella formulazione e nell’attuazione del progetto medesimo;
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.i. “*Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento*”;
- il Decreto Interministeriale del 18 ottobre 2012 “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*” con il quale sono state definite le tariffe delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza ospedaliera, per tipo di ricovero per i setting di MDC;
- Decreto Ministero della Salute 18 ottobre 2012 “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*”;
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R “*Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/R;*
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 “*Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021*”, ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020 approvato con Delibera CRT n. 73/2019;

Ricordato che con delibera n. 1504 del 19.10.2018 era stato approvato lo schema di convenzione anno 2018 con Fondazione “F. Turati” ONLUS per l’erogazione di prestazioni ex art. 25 ed ex art. 26 ambito pistoiese”, prorogato con le seguenti delibere DG. n. 389/07.03.2019 per l’anno 2019, n. 1783/20.12.2019

è n. 895/24.07.2020 per l'anno 2020, n. 127/29.01.2021 per l'anno 2021 e n. 53/19.01.2022 per l'anno 2022;

Considerato che la delibera n. 53 del 19.01.2022, sopra citata, prorogando per l'anno 2022 alcune convenzioni, fra le quali quella della Fondazione "F. Turati" ONLUS, ha precisato *"fatta salva la risoluzione anticipata della prosecuzione medesima nel caso si giunga al perfezionamento della nuova convenzione"*;

Ricordato ancora che con delibera n. 394 del 08.03.2019 è stato approvato l'accordo tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione "F. Turati" ONLUS per la gestione di un modulo di 20 posti letto cure intermedie setting 2 per l'anno 2019, prorogato per l'annualità 2020 con delibera n. 212/20.02.2020 e per l'annualità 2021, con nota agli atti d'ufficio della Direzione Sanitaria aziendale, tenuta presente l'emergenza sanitaria in corso;

Preso atto che con scheda di fabbisogno, agli atti d'ufficio, il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione ha dettagliato il fabbisogno per la definizione della nuova convenzione per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a ciclo residenziale ed ambulatoriale ex art. 26 L.833/78;

Preso atto che con nota, agli atti d'ufficio, l'Azienda ha comunicato alla Fondazione la proposta di *"riconversione dei posti letto di cure intermedie"*, di cui alla delibera n. 394/2019, sopra richiamata, in prestazioni di riabilitazione a ciclo residenziale ed ambulatoriale;

Preso atto che la Fondazione si è resa disponibile ad attivare i servizi chiesti dall'Azienda, come da nota agli atti d'ufficio;

Preso atto che la Fondazione, visionato lo schema di convenzione, ha espresso il parere positivo a procedere con il nuovo atto;

Ritenuto pertanto di prendere atto dello schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione "F. Turati" ONLUS per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione a ciclo residenziale ed ambulatoriale per il periodo 7 marzo 2022 – 6 marzo 2025 di cui all'Allegato 1) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, dando atto che le tipologie delle prestazioni oggetto dello schema di convenzione sono le seguenti:

a) Prestazioni di riabilitazione extraospedaliera intensiva sub-acuta residenziale:

MDC 1/ MDC 8: malattie e disturbi del sistema nervoso - malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo – come da indicazione del Decreto Ministero della Salute del 18.10.2012;

b) Prestazioni ambulatoriali complesse adulti e prestazioni ambulatoriali altro adulti, così come definite dalla Delibera GRT n. 1476/2018;

c) Riabilitazione estensiva in RSD in situazioni di gravità e riabilitazione residenziale in situazione di gravità, così come definite dalla Delibera GRT n. 1476/2018;

Considerato che il tetto annuo massimo assegnato per l'erogazione delle prestazioni sanitarie sopra descritte è così specificato:

Prestazioni MDC1-MDC 8	1.861.280,00 €
Prestazioni ambulatoriali complesse adulti/altro adulti	1.000.000,00 €
Prestazioni P3 in acqua/P3 da invio lista aziendale	35.000,00 €
Riabilitazione estensiva in RSD in situazione di gravità/riabilitazione residenziale in situazione di gravità	3.122.379,00 €

Dato atto che il costo massimo annuale, secondo lo schema sopra riportato è così definito:

- ANNO 2022 importo massimo € 5.015.549,00 (al netto del costo pari ad € 1.003.110,00 per le prestazioni effettuate dal 01 gennaio 2022 fino al 06 marzo 2022 assunto nella stima imputata con la citata delibera DG n. 53/2022);
- ANNO 2023 importo massimo € 6.018.659,00;
- ANNO 2024 importo massimo € 6.018.659,00
- ANNO 2025 fino al 6 marzo 2025 (data scadenza convenzione, salvo eventuale proroga) €1.003.110,00

e sarà imputato nei rispettivi Bilanci al conto economico 3B020409 “Assistenza riabilitativa extraospedaliera ex art.26 da soggetti privati”;

Di procedere ad approvare lo schema di convenzione tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione “F. Turati” ONLUS per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione residenziale ed periodo 07/03/2022 - 06/03/2025 di cui all’Allegato 1) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”;

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto “*che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale*”;

- al punto 5 del dispositivo è previsto “*che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale*”;

Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale della convenzione tra l’Azienda e la Fondazione “F. Turati” ONLUS Allegato 2) - alla presente deliberazione l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679” – Allegato 2);

Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Ritenuto di individuare:

- responsabile della gestione amministrativa il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
- responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato;

Ritenuto quindi di procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione con la Fondazione “F. Turati” ONLUS per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione residenziale ed ambulatoriale periodo 07/03/2022 - 06/03/2025 disponendo, una volta intervenuta la sottoscrizione della medesima convenzione, la risoluzione anticipata della proroga disposta con la delibera DG. n. 53 del 19.01.2022 sopra citata;

Ritenuto di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione “F. Turati” ONLUS per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera residenziale ed ambulatoriale (ex art.26 della Legge 833/78) - 07/03/2022 - 06/03/2025 ed alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile

del trattamento dati rispettivamente Allegato 1) ed Allegato 2) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;

Evidenziato che nella convenzione di cui all'Allegato 1) è prevista alla scadenza del 06 marzo 2025, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, la facoltà dell'Azienda USL Toscana Centro di rinnovare la convenzione di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente;

Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento;

Rilevato che è necessario provvedere con urgenza all'adozione del presente atto al fine di formalizzare nel più breve tempo possibile la convenzione;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di approvare** lo schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Fondazione "F. Turati" ONLUS per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione residenziale ed ambulatoriale periodo 07/03/2022 - 06/03/2025 come da schema Allegato 1) del presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, disponendo, una volta intervenuta la sottoscrizione della medesima convenzione, la risoluzione anticipata della proroga disposta con la delibera DG. n. 53 del 19.01.2022 sopra citata;
2. **di stabilire** che le tipologie delle prestazioni oggetto dello schema di convenzione sono le seguenti:
 - a) Prestazioni di riabilitazione extraospedaliera intensiva sub-acuta residenziale:
MDC 1/ MDC 8: malattie e disturbi del sistema nervoso- malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo, come da indicazione del Decreto Ministero della Salute del 18.10.2012;
 - b) Prestazioni ambulatoriali complesse adulti e prestazioni ambulatoriali altro adulti, così come definite dalla Delibera GRT n. 1476/2018;
 - c) Riabilitazione estensiva in RSD in situazioni di gravità e riabilitazione residenziale in situazione di gravità, così come definite dalla Delibera GRT n. 1476/2018;

3. **di dare atto** che il tetto assegnato per l'erogazione delle prestazioni sanitarie sopra descritte è così specificato:

Prestazioni MDC1-MDC 8	1.861.280,00 €
Prestazioni ambulatoriali complesse adulti/altro adulti	1.000.000,00 €
Prestazioni P3 in acqua/P3 da invio lista aziendale	35.000,00 €
Riabilitazione estensiva in RSD in situazione di gravità/riabilitazione residenziale in situazione di gravità	3.122.379,00 €

4. **di stabilire** che il costo massimo annuale, secondo lo schema sopra riportato, è così definito:

- ANNO 2022 importo massimo € 5.015.549,00 (al netto del costo pari ad € 1.003.110,00 per le prestazioni effettuate dal 01 gennaio 2022 fino al 06 marzo 2022 assunto nella stima imputata con delibera DG n. 53/2022);
- ANNO 2023 importo massimo € 6.018.659,00;
- ANNO 2024 importo massimo € 6.018.659,00
- ANNO 2025 fino al 6 marzo 2025 (data scadenza convenzione, salvo eventuale proroga che sarà prevista con specifico atto) €1.003.110,00

e che tale costo sarà imputato nei rispettivi Bilanci al conto economico 3B020409 “ Assistenza riabilitativa extraospedaliera ex art. 26 da soggetti privati”;

5. **di dare atto** che nella convenzione di cui all'Allegato 1) è previsto che alla scadenza del 06 marzo 2025, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare la convenzione di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente;

6. **di fare salvi** i rapporti intercorsi fra le Parti nelle more della sottoscrizione della convenzione, oggetto del presente atto;

7. **di delegare** il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione Allegato 1) e alla stipula dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati Allegato 2) del presente atto, conferendogli con il presente atto, il relativo mandato;

8. **di individuare :**

- responsabile della gestione amministrativa il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
- responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato;

9. **di trasmettere** a cura del responsabile del procedimento, la presente delibera a:

- Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa
- Direttore Zona Distretto Pistoia
- Direttore Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione;

10. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;



Servizio Sanitario della Toscana

11. **di pubblicare** sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LA FONDAZIONE "F. TURATI" ONLUS PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE CICLO RESIDENZIALE E AMBULATORIALE - PERIODO VALIDITA' DAL AL

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati dell'Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. ----- del -----;

E

La FONDAZIONE "F. TURATI" ONLUS, di seguito denominata "Fondazione", P.I. 00225150473 C.F. 80001150475 con sede legale in Pistoia, Via P. Mascagni, n.2 in persona del Legale Rappresentante dott. Nicola Cariglia, nato a Vieste (FG) il 28.03.1924, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

VISTI:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- delibera GRT n. 595 del 30/05/2005 "Percorso assistenziale per le prestazioni specialistiche di medicina fisica e riabilitazione (allegato 2b, DPCM 29 novembre 2001) . Percorso assistenziale per le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale";
- la L.R. n. 51 del 5.08.2009 e s.m.i "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92, e, in particolare l'art. 33 comma 2 lettera b del citato DPCM 12.01.2017 ove sono previsti i livelli assistenziali e l'intensità di cura per strutture psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;

PREMESSO CHE

- la Delibera G.R.T. n. 776 del 06.10.2008 ha recepito l'accordo tra la Regione Toscana, le Aziende U.S.L. ed il Coordinamento dei Centri di Riabilitazione determinando le tariffe massime per le prestazioni di riabilitazione extraospedaliera per il triennio 2008/2010, tariffe tuttora vigenti;

- il Decreto Interministeriale del 18 ottobre 2012 “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*” con il quale sono state definite le tariffe delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza ospedaliera, per tipo di ricovero per i setting di MDC;
- la Delibera GRT n° 1476 del 21.12.2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;

PRESO ATTO

- della nota agli atti d’ufficio del 26/04/2021 con la quale il Direttore Generale ha proposto alla Fondazione l’acquisizione di prestazioni riabilitative P3 in acqua e prestazioni ambulatoriali P3 di cui alla Delibera GRT n.595/2005 al fine di “*migliorare l’outcome dal presidio ospedaliero S. Jacopo e dal Ceppo Vecchio*”, oltre alla riconversione dei posti letto di cure intermedie in RSD, senza previsione di extratariffari;
 - che la Fondazione è autorizzata al funzionamento con atti:
 - prot.2866 del 25/05/2015 “Aggiornamento autorizzazione unica SUAP prot.10145 del 08.07.2003” – Pratica SUAP 20150714120551 del 14/07/2015 “Autorizzazione al trasferimento del reparto terapia fisica” – Pratica SUAP 20150925170751 del 25/09/2015 “Autorizzazione alla trasformazione interna del centro di riabilitazione – fabbricato D” –
 - la Fondazione è accreditata con Delibera GRT n. 12455 del 28/08/2017” Rinnovo accreditamento istituzionale alla Fondazione Filippo Turati ONLUS per le strutture ubicate a Pistoia e a San Marcello Pistoiese”;
- il soggetto Gestore sotto la propria responsabilità dichiara che:
- a) al gestore della Fondazione non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/01 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
 - b) il gestore della Fondazione è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/99;
 - c) il Regolamento interno della Fondazione recepisce tutte le indicazioni previste nel Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 approvato con Decreto del Presidente della G.R.T. n.90/R del 11 agosto 2020 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie “Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79” e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera (ex art.26 della Legge 833/78) per utenti con disabilità fisica e psichica così come definite nel Progetto Riabilitativo Individuale (PRI). Le prestazioni sono rivolte in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell’Azienda USL Toscana Centro e, successivamente, degli altri territori della Regione Toscana.

L'onere di prestazioni rese ad utenti extra regione graverà sull'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito al momento della ammissione alla Fondazione, la Fondazione dovrà trasmettere regolare fattura all'Azienda sanitaria di residenza dell'assistito.

La tipologia delle prestazioni sono le seguenti

A) prestazioni residenziali:

B) prestazioni ambulatoriali

Il volume economico delle singole tipologie di prestazioni è così determinato:

- prestazioni MDC 1 14 p.l. €207,10 ciascuno

- prestazioni MDC 8 12 p.l. €199,83 ciascuno

TOTALE MDC ANNUO €1.861.280,00

- prestazioni ambulatoriali complesse adulti €54,25 a prest.

- prestazioni ambulatoriali altro adulti €44,90 a prest.

TOTALE ANNUO PRESTAZIONI €1.000.000,00

- prestazioni P3 in acqua €54,25 totale annuo €15.000,00

- prestazioni P3 da invio lista aziendale €54,25 totale annuo €20.000,00

TOTALE ANNUO PRESTAZIONI P3 €35.000,00

RSD max 52 p.l. complessivi

a) riabilitazione estensiva in RSD in situazione di gravità p.l. €163,05 ciascuno (al lordo dell'indennità di accompagnamento)

b) riabilitazione residenziale in situazione di gravità p.l. €175,33 (al lordo dell'indennità di accompagnamento)

TOTALE ANNUO RSD €3.122.379,00

TOTALE COMPLESSIVO ANNUO €6.018.659,00

Non saranno riconosciute ulteriori tariffe rispetto a quelle sopra indicate.

Non saranno riconosciute ulteriori costi per ore/prestazioni aggiuntive, se non comprese nel totale massimo annuo assegnato, autorizzate esclusivamente dai Referenti professionali della presente convenzione.

Saranno ammessi spostamenti fra i tetti (ambulatoriali/residenziali) se riconosciuti dal Direttore del Dipartimento o suo delegato

Non sono a carico dell'Azienda i trasporti sanitari che non rientrano nella fattispecie indicata dalla Procedura aziendale – allegata alla presente convenzione come parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni a carico di utenti non residenti nell'Azienda USL Toscana Centro non sono riconosciute e dovranno essere fatturate all'Aziende sanitarie di residenti degli stessi.

Il PRI ha una durata di 6 mesi rinnovabile previa autorizzazione da parte della Struttura aziendale competente per un massimo di 180 gg.

Nel periodo di valenza del presente contratto, su accordo delle Parti contraenti, potranno essere sviluppate attività anche sperimentali comunque riconducibili alle tipologie di prestazioni elencate nei punti sopra indicati, il cui costo economico resterà compreso nel tetto finanziario definito, fatto salvo che le predette attività non siano finanziate specificatamente nell'ambito di progetti con altri Enti, senza oneri a carico dell'Azienda.

L'utilizzo dei volumi delle prestazioni sopra indicate non costituisce vincolo per l'Azienda.

L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione relativamente alle prestazioni eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.

Le tariffe indicate nel presente articolo corrispondono alle quote definite dalla normativa regionale in merito, salvo eventuali modifiche regionali successive, che daranno luogo alle modifiche delle stesse, se previsto.

ART. 2 - TIPOLOGIA D'ATTIVITA'

La Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per i residenti le prestazioni dettagliate all'art.1, in via privilegiata ad utenti residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, agli utenti extraregione storicamente inseriti e, successivamente, ad utenti degli altri territori della Regione Toscana.

La Fondazione gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa.

Per quanto riguarda i codici prestazione e le relative tariffe si fa riferimento alla DGRT 776/2008, così come modificata dalla DGRT 1476 del 21.12.2018 e al Decreto Ministero della Salute del 18.10.2012 “*Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale*”.

La Fondazione si impegna ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il PRI predisposto in accordo con il medico specialista aziendale, i professionisti aziendali, i professionisti della Fondazione.

Inoltre la Fondazione opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui all'allegato A, punto D, del D.P.G.R. n. 90/R/2020

ART. 3 - MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Riabilitativo Individuale. L'ammissione dei pazienti alle Strutture della Fondazione è subordinata all'autorizzazione rilasciata dalla competente Struttura aziendale.

Il Progetto di trattamento deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, le modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto.

La Fondazione inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione e/o alla prestazione.

L'accesso alla Fondazione avverrà secondo la seguente procedura:

- Putente viene preso in carico dalla Struttura territorialmente competente del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione, viene redatto il PRI (Progetto Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento e tempistica.

La Fondazione assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso le proprie Strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

La Fondazione si impegna a informare gli utenti quali prestazioni erogate sono oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PRI sottoscritto, dovrà essere concordata ed autorizzata dal Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitazione.

Per i pazienti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa il PRI ha una durata di 6 mesi rinnovabile previa autorizzazione da parte della Struttura aziendale competente per un massimo di 180 gg.

ART. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

La Fondazione si impegna a programmare le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti.

La Fondazione è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla Struttura di riferimento del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa e alla Struttura amministrativa di riferimento.

Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa, deve essere immediatamente comunicato al Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa e alla Struttura amministrativa di riferimento.

ART. 5 - TARIFFE, TETTO DI SPESA

Le tariffe di riferimento per le prestazioni erogate **nel triennio 2022 – 2025** sono definite all'art.1.

All'interno del tetto finanziario di cui al successivo capoverso le parti concordano che, stante il rispetto da parte della Fondazione del rapporto personale/utenza ai parametri del Regolamento 90/R per i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici, le prestazioni erogate dalla Fondazione verranno remunerate secondo le tariffe previste dalla Delibera GRT n.1476/2018 in base alla tipologia di trattamenti effettuati ed al numero di utenti, così come previsto agli artt. 1 e 2 del presente accordo.

La Fondazione accetta per l'intera durata del contratto il tetto finanziario annuo descritto all'art.1, in esenzione IVA art 10 DPR 633 del 26.10.72 e s.m.i.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate e l'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti della Fondazione per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato.

L'utilizzo di quanto previsto nel presente accordo deve intendersi come numero massimo, non costituisce vincolo per l'Azienda, così come indicato dalla L.R. n.40/2005 all'art.76 "*Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private*" e l'attivazione dell'ammissione alla Fondazione è di competenza delle Strutture aziendali a ciò demandate.

La spesa a totale carico del SSR permane fino alla necessità di erogazione di prestazioni sanitarie, ovvero fino alla dichiarazione di cessazione dell'intervento da parte del medico aziendale.

Per quanto riguarda la remunerazione delle prestazioni residenziali si precisa che non danno luogo a decurtazione della retta le brevi interruzioni della permanenza nelle Strutture non superiori ai 15 giorni consecutivi, dovuti a rientri in famiglia o a ricovero ospedaliero. Nel caso di ricovero ospedaliero la Fondazione deve continuare ad assicurare gli apporti necessari.

Per quanto attiene gli importi delle indennità di accompagnamento, in relazione alla Circolare INPS n.122 del 27/12/2018, in applicazione della Delibera GRT n.776/2008 si procede alla decurtazione delle somme pagate dai singoli utenti per prestazioni residenziali, pari ad EURO 517,84 mensili tenendo presente eventuali modifiche della cifra, e di EURO 17,26 (pari ad 1/30 della quota mensile), tenendo presente eventuali modifiche annuali relative alla determinazione della indennità di accompagnamento.

ART. 6 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Fondazione dovrà trasmettere entro il giorno 10 di ogni mese al Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione o suo delegato quale Responsabile professionale del presente atto per l'Azienda, i rendiconti delle prestazioni effettuate nel mese precedente.

Il rendiconto mensile dovrà:

- essere suddiviso tra residenziale e ambulatoriale

- riportare l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di ammissione/inizio trattamento e la data di dimissione/fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo, ultimo comma;

I suddetti rendiconti dovranno essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Fondazione e certificati dal Direttore Sanitario della Fondazione, qualora l'Azienda ne faccia richiesta.

I report riconosciuti sono quelli inseriti nel Sistema gestionale GAUSS, come descritto dal successivo art.7

I rendiconti dovranno essere trasmessi alla Struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato, che li invierà ai Responsabili professionali del contratto che verificherà la corrispondenza degli interventi prestati al Programma Riabilitativo individuale.

I rendiconti devono essere inviati dalla Fondazione entro il giorno 20 del mese successivo. Qualora non pervengano nei tempi sopra indicati il Responsabile amministrativo non potrà procedere alla liquidazione entro i termini normativi previsti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la struttura provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco aziendale BGAYDC (Empoli).

Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

La Fondazione si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata rendicontazione tramite pec.

La SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati provvederà, purché sia stato rispettato dalla Fondazione quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate, corrispondenti alle prestazioni effettivamente erogate entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare i dati necessari ai fini dell'acquisizione del DURC.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs N. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Fondazione dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che la Fondazione rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

La Fondazione si impegna a registrare i dati di attività del mese di riferimento, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione, sul software web GAUSS (sistema fornito dall'Azienda che ne risponde in termini di corretto funzionamento e di manutenzione). L'Azienda provvede ad inviare in Regione gli stessi entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento; l'Azienda provvede a rendere disponibile per la Società sul software web GAUSS tale flusso, una volta validato dal sistema regionale, entro il giorno 20 del mese di invio.

La Fondazione si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività validata dalla Regione Toscana, sulla base del ritorno regionale, utilizzando il sistema web GAUSS a garanzia della coerenza tra i dati validati dal sistema regionale e i dati che alimentano la fattura.

Per l'attività di dicembre il termine per l'inserimento in web GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale, devono essere corretti dalla Società sul sistema web GAUSS. Una volta corretti, saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione insieme ai dati del mese successivo.

Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in un giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà a modificare il software web Gauss di conseguenza.

I campi devono essere correttamente compilati rispecchiando il contenuto della cartella clinica secondo la normativa regionale e nazionale. I tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale.

L'Azienda, nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel Flusso denominato DOC SPR.

ART. 8 - ELENCO DEL PERSONALE

La Fondazione comunicherà al 30 di giugno e al 31 di dicembre di ogni anno, alla SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Fondazione con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto. A margine dei nominativi dovrà essere indicato il codice fiscale di ognuno. Inoltre, l'Azienda si riserva di comunicare le modalità e le caratteristiche dell'elenco da inviare. Qualora non sia rispettata tale scadenza saranno sospesi i pagamenti fino all'invio del dato richiesto.

Art. 9 - INCOMPATIBILITA'

La Fondazione si impegna, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D.Lgs 276 del 10.09.2003 e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1992 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e modificazioni e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n.662:

1. l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale non è consentita nell'ambito delle proprie strutture, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
2. il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale, è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 23.12.1996 n. 662, documenta lo stato del proprio organico a regime con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Fondazione dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 10 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Fondazione devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Fondazione di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nel successivo art. 14.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Fondazione garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Fondazione, sono a carico della Fondazione che si impegna ad adeguare la struttura, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 11 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

I controlli saranno eseguiti direttamente dall'Azienda, secondo procedure definite, almeno una volta l'anno.

Le verifiche sull'attività hanno il compito di accertare l'appropriatezza dell'invio del paziente alla Struttura accreditata da parte del sistema pubblico, secondo i criteri concordati.

Al termine delle verifiche, sarà rilasciato idoneo e completo verbale contenente una descrizione delle operazioni compiute nonché degli esiti, concedendo, in caso di rilievi, un termine per le controdeduzioni da parte della Fondazione.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Fondazione e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare mediante accessi diretti attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale, sulla qualità dell'assistenza e sull'appropriatezza delle prestazioni rese.

A tale scopo la Fondazione metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Fondazione, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 12 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ANAC n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Fondazione si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Fondazione, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Fondazione risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l'importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dall'Azienda a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.

ART 13 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Fondazione ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale ed extraregionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell'accordo stesso.

ART. 14 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Fondazione dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Fondazione per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Fondazione dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la Fondazione intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Fondazione da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della Fondazione;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Fondazione vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;

- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato 1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A.1 al contratto tra Azienda e la Fondazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 16 - POLIZZE ASSICURATIVE

Nell'esecuzione delle prestazioni la Fondazione si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Fondazione o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze.

Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 *"Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie"*.

La Fondazione è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Fondazione è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 19 – DECORRENZA e DURATA

La presente convenzione produce effetti dal al

Alla scadenza del, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di un ulteriore anno verificato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART 20 – PERSONALE DELL'AZIENDA

Sono previsti momenti di verifica, con periodicità almeno annuale, da parte degli specialisti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda, per la predisposizione/verifica dei PRI di cui all'art. 2 del presente accordo contrattuale.

Il Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Azienda, attraverso le proprie articolazioni territoriali, definisce modalità per assicurare dalla Fondazione il necessario supporto clinico agli utenti.

ART. 21 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile della gestione amministrativa il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
- il Responsabile professionale il Direttore Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato

b) per la Fondazione: il Responsabile della convenzione nella figura del Legale Rappresentante

ART. 22 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'at. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Centro

per il *(firmato digitalmente)*

il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con
soggetti privati

dott. Giorgio Nencioni

(firmato digitalmente)

Allegato 1) Procedura Specifica Trasporti sanitari per attività di riabilitazione

	Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione	Codice PS.DRIAB.01	Revisione 1	Pagina 1 di 6
	Procedura Specifica Trasporti sanitari per attività di riabilitazione			

Trasporti sanitari per attività di riabilitazione

Data	Redazione	Verifica	Approvazione
14/03/2017	Referente Gruppo di redazione SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze Lucia Settesoldi	Processo Direttore Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione Franco Giuntoli	Direttore Sanitario f.f. Roberto Biagini
		SGQ Area Governo Clinico Francesco Ielo	

Gruppo di redazione

- Franco Giuntoli (Direttore Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione)
- Bruna Lombardi (Direttore SOC Medicina Fisica e Riabilitativa II)
- Maria Assunta Mencarelli (Direttore SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze)
- Lucia Settesoldi (SOS Medicina Fisica e Riabilitativa Firenze)

Parole chiave procedura, trasporti sanitari, riabilitazione

	Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione	Codice	Revisione	Pagina
	Procedura Specifica Trasporti sanitari per attività di riabilitazione	PS.DRIAB.01	1	2 di 6

Indice

1.	Premessa.....	2
2.	Scopo/ Obiettivi	2
3.	Campo di applicazione	2
4.	Responsabilità e descrizione delle attività.....	2
5.	Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione	4
6.	Monitoraggio e controllo	4
7.	Strumenti / Registrazioni.....	4
8.	Revisione	4
9.	Diagramma di flusso.....	5
10.	Riferimenti.....	5
11.	Indice revisioni.....	6
12.	Lista di diffusione	6

1. Premessa

I trasporti sanitari per attività di riabilitazione sono soggetti a richieste inappropriate e costituiscono una spesa rilevante per l'Azienda USL Toscana Centro.

2. Scopo/ Obiettivi

Definire e omogeneizzare le modalità di autorizzazione ai Trasporti Sanitari per attività di riabilitazione.

3. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutto il personale sanitario del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda USL Toscana Centro.

4. Responsabilità e descrizione delle attività

Responsabilità: il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale prescrivente il percorso riabilitativo è responsabile della richiesta di trasporto sanitario ripetuto per attività di riabilitazione.

Descrizione delle attività:

L'attività di trasporto sanitario ordinario per trattamenti riabilitativi è a carico del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il trasporto è autorizzato all'interno della Regione Toscana, presso ospedali pubblici e/o strutture private accreditate; fuori della Regione Toscana è concesso solo per strutture sanitarie pubbliche.
2. Il trasporto sanitario ordinario è rivolto ai cittadini residenti nella Regione Toscana.
3. Il trasporto sanitario è prescrivibile soltanto:
 - ai "soggetti barellati" mediante ambulanza
 - ai "soggetti obbligati" in carrozzina "portatori di inabilità temporanea o permanente" mediante mezzo attrezzato, dotato cioè di pedana mobile.

Non possono usufruire del servizio:

- i pazienti con problematiche funzionali esclusive agli arti superiori
- i pazienti con patologie croniche, in questo caso il trasporto sanitario può esser autorizzato solo se esiste documentazione clinica di riacutizzazione recente.
- i pazienti che pur presentando una disabilità grave sono in una situazione stabilizzata, poiché l'insorgenza della patologia è antecedente al periodo sotto indicato in tabella:

	Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione	Codice	Revisione	Pagina
	Procedura Specifica Trasporti sanitari per attività di riabilitazione	PS.DRIAB.01	1	3 di 6

Patologia	Fase post acuta ai fini riabilitativi
Ictus cerebri	6 mesi
Frattura femore	3 mesi
Protesica anca, ginocchio	30 giorni
Gravi Cerebrolesioni Acquisite	1 anno
Lesioni Midollari	2 anni

In questi casi il trasporto sanitario è limitato alla fase post acuta, entro e non oltre il periodo indicato che decorre dall'insorgenza dell'evento acuto

Come si ottiene:

- le richieste per trasporto sanitario per visita specialistica fisiatrica per la definizione del percorso riabilitativo, possono essere effettuate oltre che dal Medico Specialista anche dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta
- le richieste per trasporti sanitari ripetuti per trattamenti riabilitativi devono essere rilasciate dai medici specialisti pubblici prescriventi il percorso riabilitativo.

Compilazione della richiesta

Le richieste vengo redatte sull'**apposito modulo in uso** nelle ex ASL costituenti l'AUSL Toscana Centro dove sono riportati:

- i dati del paziente;
- il numero dei trasporti e i giorni del mese e/o mesi in cui saranno effettuati;
- il mezzo con cui deve essere svolto il trasporto (ambulanza per "soggetti barellati" o mezzo attrezzato, dotato cioè di pedana mobile, per soggetti obbligati in carrozzina "portatori di inabilità temporanea o permanente");
- nel modulo deve essere apposta data, timbro e firma del medico richiedente.

Casi particolari:

1) Trasporti per riabilitazione Post Dimissione

- Nel caso di dimissione da ospedali pubblici di pazienti che necessitano di proseguire con un percorso riabilitativo in **disabilità complessa (P3)** l'ospedale può prescrivere i trasporti per i primi 10 accessi alla struttura ove si effettua il ciclo riabilitativo. Dopo i primi 10 accessi l'utente può rivolgersi al medico specialista pubblico per la eventuale proroga del trasporto
- Nel caso di dimissione da **codice 56** (Strutture che erogano attività di riabilitazione intensiva in regime di ricovero ospedaliero) se necessario può essere fatta richiesta di trasporto sanitario ripetuto per il proseguimento in altre modalità delle cure riabilitative.
- Nel caso di dimissione da **Strutture ex Art. 26** legge 833/1978 non è possibile usufruire del servizio.

2) Barriere architettoniche al domicilio del paziente

Nel caso di paziente impossibilitato ad essere trasportato fuori casa per la presenza di barriere architettoniche, prima dell'autorizzazione al trasporto deve essere valutata la possibilità di superamento delle barriere. Le Associazioni di Volontariato o la CRI che effettuano i trasporti dovrebbero essere dotate di ausili atti al superamento delle barriere stesse.

Non sono ammesse:

- richieste mediche a trasporto avvenuto
- richieste in caso di paziente autosufficiente e/o deambulante
- richieste per ragioni e disagi di natura socio-economica (in questo caso gli utenti possono fare richiesta di Trasporto Sociale rivolgendosi ai Servizi Sociali di AUSL/SdS/Comune di appartenenza).

	Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione	Codice PS.DRIAB.01	Revisione 1	Pagina 4 di 6
	Procedura Specifica Trasporti sanitari per attività di riabilitazione			

Costi:

I costi dei trasporti sanitari sono a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) per i **cittadini residenti** in Regione Toscana. Sono a pagamento degli utenti per coloro che, pur avendo il **domicilio sanitario in Toscana, sono residenti in altra Regione**. Il pagamento è effettuato direttamente all'Associazione di volontariato prescelta.

Non sono a carico del Servizio Sanitario Regionale:

- i trasporti per cure termali, visite medico-legali, riconoscimento di invalidità, impianti di protesi ed ausili protesici arti superiori (arti inferiori sì), ricoveri in RSA, dimissioni da RSA e trasferimenti fra RSA.
- i trasporti richiesti in ragione dei disagi di natura sociale e/o familiare dell'utente (es. mancanza di familiari che possano accompagnare l'assistito alle visite).

Anche in questi casi l'onere è a carico del paziente trasportato.

Informazioni all'utente:

Il medico specialista e il personale del front office dei Distretti Socio Sanitari fornisce informazioni all'assistito al momento della richiesta.

5. Diffusione/conservazione/consultazione/archiviazione

Per il presente documento la struttura del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione:

- diffonde ai destinatari indicati nella lista di distribuzione
- registra/conserva l'originale firmato

6. Monitoraggio e controllo

Il monitoraggio avviene a trasporto avvenuto ed è a cura della SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario

7. Strumenti / Registrazioni

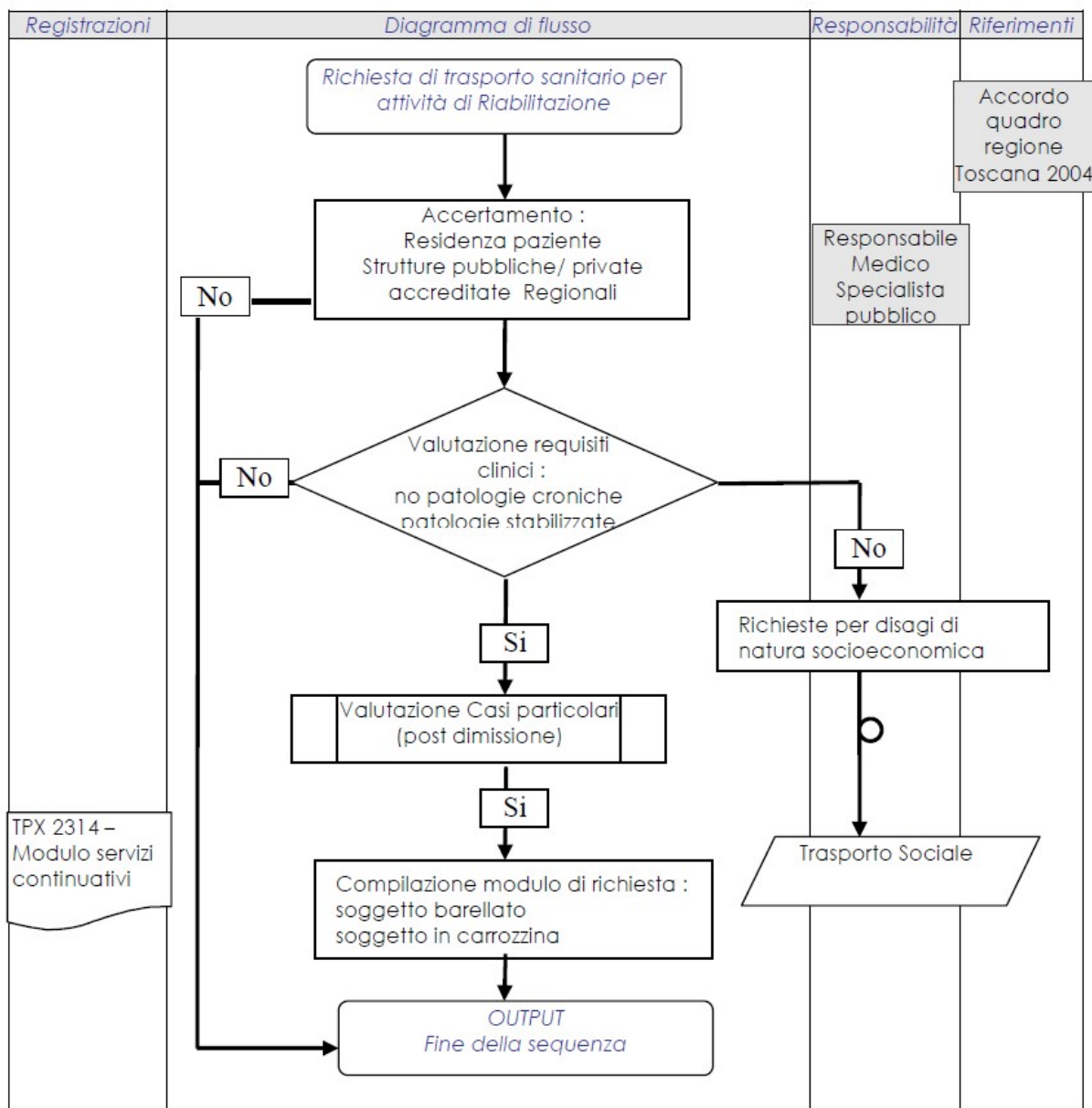
Modulo Servizi Continuativi in uso nelle ex ASL costituenti l'AUSL Toscana centro

8. Revisione

Marzo 2020, se non sopraggiungono cambiamenti normativi

SST Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana	Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione	Codice	Revisione	Pagina
	Procedura Specifica Trasporti sanitari per attività di riabilitazione	PS.DRIAB.01	1	5 di 6

9. Diagramma di flusso



10. Riferimenti

- Accordo Quadro Regionale per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e le associazioni del volontariato e la Croce Rossa Italiana per lo svolgimento dell'Attività di Trasporto Sanitario, 2004
- Il Trasporto Sociale in Toscana anno 2014, Osservatorio Sociale Regionale

	Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione	Codice PS.DRIAB.01	Revisione 1	Pagina 6 di 6
	Procedura Specifica Trasporti sanitari per attività di riabilitazione			

11. Indice revisioni

Revisione n°	Data emissione	Tipo modifica	Titolo
0	12/01/2017	PRIMA EMISSIONE	Trasporti sanitari per attività di riabilitazione
1	14/03/2017	Integrazione tabella patologie	Trasporti sanitari per attività di riabilitazione

12. Lista di diffusione

Direttore Sanitario
 Direttore Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione
 Direttore Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale – SOC Organizzazione Presidi e Servizi Territoriali
 Direttore Dipartimento del Decentramento
 Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario
 Tutto il personale sanitario del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda USL Toscana Centro

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI
SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, in persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S.Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "AZIENDA",

E

La FONDAZIONE "F. TURATI" ONLUS, di seguito denominata "Fondazione", P.I. 00225150473 C.F. 80001150475 con sede legale in Pistoia, Via P. Mascagni, n.2 in persona del Legale Rappresentante dott. Nicola Cariglia, nato a Vieste (FG) il 28.03.1924, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- in data con deliberazione del Direttore Generale n. è stato approvato lo schema di convenzione tra Azienda e la Fondazione "F. Turati" ONLUS avente ad oggetto l'acquisto di prestazioni di riabilitazione a ciclo residenziale e ambulatoriale – valenza triennale dal 07/03/2022 – 06/03/2025
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato alla Fondazione "F. Turati" ONLUS (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'attività di



l'erogazione di prestazioni di riabilitazione a ciclo residenziale e ambulatoriale di cui alla Delibera n..... del che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), la Fondazione "F. Turati" ONLUS, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di erogazione di prestazioni di riabilitazione a ciclo residenziale e ambulatoriale, affidati dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013¹ che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della convenzione, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure

¹

[http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compartimento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Compartimento%20(28-06-16).pdf)

distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende

disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente

autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;

- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o

subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;

- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei

trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, lì _____

p. Azienda USL Toscana Centro _____

p. Fondazione "F. Turati" ONLUS _____